



▶ **Telepass** **Assicura**

SET INFORMATIVO **Prodotto: T-Assicuro RCA**

Contratto di Responsabilità Civile Auto

Il presente Set Informativo contiene:

- *DIP (Documento informativo precontrattuale);*
- *DIP Aggiuntivo R.C. Auto (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo);*
- *Condizioni di assicurazione;*
- *Glossario.*

E deve essere consegnato prima della sottoscrizione del contratto.

Edizione del Set Informativo: n. 3 del 01/2024.

Il presente Set Informativo è redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del Tavolo tecnico Ania – Associazioni Consumatori – Associazioni Intermediari. Leggere attentamente il set informativo prima della sottoscrizione del contratto.

Assicurazione per la Responsabilità Civile Auto

Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Great Lakes Insurance SE

Great Lakes Insurance SE

Prodotto: T-Assicuro RCA

Co-Manufacturer: Telepass Assicura S.r.l.

Telepass
Assicura

Great Lakes Insurance SE – Sede legale e direzione generale in Koniginstrasse 107, 80802 Monaco di Baviera, Germania. Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e vigilata da Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFIN). Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione tenuto da BAFIN con n.5186. Ammessa ad operare in Italia in Regime di Stabilimento ex art. 23 del D.lgs. n. 209/2005. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS – Elenaco annesso – con numero I.00093. Rappresentanza Generale per l'Italia, sede in Milano, via Caldera 21.

Telepass Assicura S.r.l. – Sede legale in via Laurentina 449, 00142 – Roma, Italia. C.F. e P.IVA n. 15725221004, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 15725221004, iscritta nel Registro Unico degli intermediari assicurativi alla Sezione A, n. A000663580.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono contenute rispettivamente nel DIP Aggiuntivo R.C. Auto e nelle Condizioni di Assicurazione.

Che tipo di assicurazione è?

L'assicurazione copre il rischio della Responsabilità Civile per la circolazione delle autovetture ad uso privato immatricolate in Italia, per il quale è obbligatoria per legge l'assicurazione, in forza della quale la Compagnia si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato nella Polizza. Il Contratto è stipulato in formula tariffaria Bonus/Malus, la quale prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Responsabilità civile**, derivante dalla circolazione in aree pubbliche e private;
- ✓ **Responsabilità civile, personale e autonoma dei trasportati** a bordo del veicolo, per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo, ad esclusione dei danni al veicolo stesso;
- ✓ Danni involontariamente cagionati a terzi dal **traino di rimorchi**, a condizione che il veicolo assicurato sia omologato per tale utilizzo e a condizione che il trasporto sia effettuato secondo le norme di legge;
- ✓ Danni provocati a beni di terzi dall'incendio del veicolo non conseguente alla circolazione, entro un massimale di 250.000 Euro.

La Compagnia risarcisce i danni fino all'importo indicato in polizza (c.d. massimale); per legge, il massimale minimo per sinistro è di euro 6.450.000 per danni alla persona e di euro 1.300.000 per danni alle cose indipendentemente dal numero di persone e cose coinvolte. Con il pagamento di un premio più alto sono disponibili i seguenti massimali opzionali:

- 10.000.000 Euro per danni a persone e cose (opzionale);
- 15.000.000 Euro per danni a persone e cose (opzionale).



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- X a) Il **conducente** del veicolo assicurato responsabile del sinistro, per danni a cose e persone;
- X b) Il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario (nel caso di veicolo concesso in leasing), per danni a cose;
- X c) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti, naturali o adottivi del soggetto di cui alla lett. a) o di quelli alla lett. b), per danni a cose;
- X d) i parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi a carico del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto, per danni a cose;
- X e) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al punto c), per danni a cose.



Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro RCA l'Impresa ha diritto a rivalersi sull'assicurato nei seguenti casi:

- ! In caso di dolo del Conducente.
- ! Se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, compreso il caso in cui guidi con patente idonea ma scaduta, nel caso in cui si guidi con patente idonea, ma scaduta, e venga rinnovata (rivalsa limitata a 2.500Euro).
- ! Nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza oltre i limiti prescritti dal Codice della Strada o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.
- ! In caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.
- ! Nel caso in cui il veicolo adibito a uso privato sia utilizzato come scuola guida, se l'esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di legge.

- ! Nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è guidato dal Proprietario o suo dipendente;
- ! Per i danni cagionati a terzi da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 del vigente Codice della Strada;
- ! Se il veicolo assicurato non è abilitato alla circolazione in quanto non in regola con le norme relative alla revisione (nel caso la revisione sia effettuata con ritardo entro 6 mesi dalla scadenza, la rivalsa è limitata a 2.500 Euro).
- ! Nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti.
- ! Se il conducente è escluso dalla formula di guida indicata nella Polizza (rivalsa limitata a 5.000 Euro per il primo sinistro).
- ! In caso di danni da circolazione in piste o circuiti privati.
- ! In caso di partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura RC Auto è valida in tutto il territorio dell'Unione Europea, della Svizzera, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, di Andorra e dello Stato della Città del Vaticano.
- ✓ Il Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) estende la validità dell'assicurazione R.C. Auto al territorio controllato da quei Paesi che aderiscono al sistema disciplinato dal Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde), le cui sigle internazionali indicate sullo stesso non siano barrate.
- ✓ La copertura non è valida nei paesi non indicati nel Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) ed in quelli le cui sigle internazionali siano barrate all'interno dello stesso.
- ✓ La copertura con "Targa Prova" è valida solo per il territorio della Repubblica Italiana e per quello degli Stati con i quali l'Italia abbia stipulato accordi bilaterali che ne riconoscano, reciprocamente, la validità.



Che obblighi ho?

- **Obbligo di dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare - Onere di avviso aggravio del rischio.** Il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare - fatti salvi i diritti dei terzi danneggiati - l'annullamento del contratto e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale per i danni pagati ai terzi danneggiati.
- **Obbligo di comunicazione.** Il Contraente deve comunicare alla Compagnia il furto, la vendita, la demolizione, la cessione in conto vendita, l'esportazione definitiva all'estero o il ritiro dalla circolazione del veicolo assicurato.
- **Onere di avviso in caso di sinistro.** L'assicurato deve dare avviso del sinistro alla Compagnia, nel più breve termine possibile e al massimo entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza.
- **Onere di salvataggio.** L'assicurato è tenuto a fare tutto quanto in suo potere per evitare il sinistro o ridurre le conseguenze.



Quando e come devo pagare?

È possibile pagare solo successivamente alla completa verifica da parte della Compagnia delle informazioni rese in occasione della richiesta di preventivo. Il pagamento del premio avviene attraverso bonifico bancario o carta di credito. Il premio deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Il premio è comprensivo delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha durata annuale e cessa alla scadenza senza necessità di disdetta. L'assicurazione, salvo diversa pattuizione, inizia alle ore 24.00 del giorno indicato in polizza oppure dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione. La garanzia r.c. auto resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza, o - se precedente - fino all'entrata in copertura di una nuova polizza. È possibile sospendere l'assicurazione; per tutta la durata della sospensione, il veicolo non ha copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.



Come posso disdire la polizza?

La polizza non prevede tacito rinnovo.

Diritto di ripensamento. Il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, purchè in detto periodo non sia avvenuto alcun sinistro, qualora il contratto venga perfezionato mediante tecniche di commercializzazione a distanza, in particolare:

se il recesso viene esercitato prima della data di decorrenza del contratto, la Compagnia restituisce il premio corrisposto per intero al lordo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

se il recesso viene esercitato dopo la data di decorrenza del contratto, la Compagnia provvede al rimborso del premio pagato e non goduto – al netto di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale – trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto, ossia dalla data di decorrenza indicata in polizza alle ore 24 del giorno di ricezione della comunicazione di esercizio del ripensamento.

Risoluzione del contratto. Il Contraente ha la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto nei casi di vendita o consegna in conto vendita, distruzione, demolizione e radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico; esportazione definitiva del veicolo assicurato all'estero e furto. L'Assicurato ha diritto di ricevere dalla Compagnia il rimborso della parte di premio non goduto, al netto dell'imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Assicurazione per la Responsabilità Civile Auto

Autovetture

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto
(DIP Aggiuntivo R.C. auto)

Compagnia: Great Lakes Insurance SE

Co-Manufacturer: Telepass Assicura S.r.l.

Prodotto: T-Assicuro RCA



Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo R.C. Auto: n.3 del 01/2024

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale cliente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Great Lakes Insurance SE, Compagnia del Gruppo Munich Re – Sede legale e direzione generale in Koniginstrasse 107, 80802 Monaco di Baviera, Germania. Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e vigilata da Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFIN). Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione tenuto da BAFIN con n. 5186 in data 30.12.2016 (Legal Entity Identifier (LEI) 529900L9ZF0WUNQRKY64).

Ammessa ad operare in Italia in Regime di Stabilimento ex art. 23 del dlgs 209/2005. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS – Elenco annesso – con numero I.00093.

Rappresentanza Generale per l'Italia – sede in Milano, via Caldera 21. Tel. 02.409991; Sito internet www.munichre.com/glit; e-mail (PEC) 07350040965RI@legalmail.it.


L'ammontare del Patrimonio Netto, regolarmente certificato al 2022, è pari a € 449.017.800 di cui capitale sociale 131.777.000 Euro e altre riserve patrimoniali 317.241.096 Euro. I dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato.


Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di Great Lakes Insurance SE (SFCR) disponibile sul sito internet della Compagnia (<https://www.munichre.com/glise/en/about-us/reports.html>) e si riportano qui di seguito gli importi del:


- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a € 497,0 mln;
- Requisito Patrimoniale Minimo, pari a € 223,6 mln;
- Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a € 773,9 mln;
- Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a € 673,9 mln.

L'indice di solvibilità (*Solvency ratio*) di Great Lakes Insurance SE, rappresentante il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 156%.

Al contratto si applica la legge italiana.

 Che cosa è assicurato?	
<p>RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO (OBBLIGATORIA)</p> <p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. L'ampiezza dell'impegno della Compagnia è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.</p> <p>Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?</p>	
Massimali	<p>Il massimale minimo di legge è 6.450.000 Euro per danni a persone e 1.300.000 Euro per danni a cose. Con un sovrappremio sono disponibili i seguenti massimali opzionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10.000.000 Euro per danni a persone e cose; • 15.000.000 Euro per danni a persone e cose.
Garanzie estese	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Tipo di guida	<p>L'assicurazione è prestata con due opzioni su conducente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guida libera: il veicolo assicurato può essere guidato da chiunque sia abilitato alla guida; • Guida esperta (qualora concessa): il veicolo assicurato può essere guidato solo da persone con almeno 26 anni di età. <p>In caso di sinistro, con conducente con requisiti diversi rispetto a quelli previsti dalla formula di guida indicata nella Polizza, la Compagnia eserciterà azione di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a terzi, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni contrattuali. Solo per il primo sinistro della annualità assicurata, la Compagnia limiterà tale diritto di rivalsa ad un massimo di 5.000 Euro.</p>

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Ci sono limiti di copertura?	
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni	



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

1) Denuncia di sinistro (Garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli):

Il Contraente/Assicurato deve informare la Compagnia del verificarsi del sinistro al massimo entro 3 giorni dal momento in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui il Contraente/Assicurato ne sia venuto a conoscenza.

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato può contattare il servizio telefonico al numero 02.83967100 o in alternativa inviando una e-mail a: sinistri@telepassassicura.com (posta elettronica ordinaria) o sinistri.telepassassicura@pec.telepass.com (posta elettronica certificata).

La denuncia telefonica assolve all'obbligo di informare la Compagnia dell'avvenuto sinistro.

Il Contraente/Assicurato dovrà informare dell'eventuale esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio e le somme assicurate dalle stesse; al momento del Sinistro l'Assicurato è comunque tenuto ad avvisare tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall'art. 1910 Codice Civile.

Anche le **richieste di risarcimento potranno pervenire alla Compagnia** ai suddetti recapiti.

La denuncia telefonica assolve all'obbligo di informare la Compagnia dell'avvenuto sinistro. Una volta ricevuta la documentazione il sinistro potrà essere gestito tramite **procedura di Risarcimento diretto** ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private, o tramite **procedura ordinaria**, ai sensi dell'art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private, a seconda delle modalità di accadimento del sinistro.

La **procedura di Risarcimento Diretto** è prevista se:

- la collisione è avvenuta in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;
- la collisione coinvolge solo due veicoli (entrambi identificati);
- abbia causato danni materiali e/o lesioni non gravi alla persona (ossia danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%);
- l'Assicurato non sia responsabile o lo sia solo in parte.

Nei casi anzidetti, qualora l'Assicurato intenda avvalersi della procedura del Risarcimento diretto, deve fornire alla Compagnia le seguenti informazioni di legge necessarie per la corretta e tempestiva istruzione della pratica:

- il luogo, la data e l'ora dell'incidente;
- i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti nel sinistro;
- le targhe dei due veicoli coinvolti;
- la denominazione della compagnia assicurativa di controparte;
- la descrizione della dinamica dell'incidente;
- le generalità di eventuali feriti;
- le generalità di eventuali testimoni;
- l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia;
- il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.

A tal proposito si precisa che, al fine di consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, ai sensi degli artt. 148, 149 e seguenti del Codice delle Assicurazioni Private, l'Assicurato deve mettere a disposizione della Compagnia le cose danneggiate per l'accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell'assicuratore, nonché in orari di ufficio (9-17).

I danni subiti dai terzi trasportati a bordo del veicolo saranno risarciti direttamente dalla Compagnia, secondo quanto previsto dall'art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private

Nel caso in cui non sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, la richiesta di risarcimento dovrà essere inoltrata direttamente alla Compagnia di Assicurazione del veicolo del responsabile del Sinistro.

Per gli incidenti stradali con controparte estera su suolo italiano, l'Assicurato dovrà inviare a U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, Corso Sempione 39, 20145 Milano (tel. 02/34968.1; fax 02/34968.230), una lettera raccomandata A/R allegando:

- richiesta danni;
- modulo C.A.I. (se compilato);
- verbale delle Autorità.

È importante specificare la compagnia di assicurazione del veicolo estero. Nel caso in cui il veicolo estero coinvolto nell'incidente risulti immatricolato in uno stato appartenente allo Spazio Economico Europeo, la richiesta di risarcimento danni potrà essere inviata alla compagnia italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla, l'assicurato deve rivolgersi alla CONSAP S.p.A., Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici – Centro di Informazione italiano, via Yser 14, 00198 Roma, fax 06.85796270, email: richieste.centro@consap.it.

Per gli incidenti stradali avvenuti con controparte estera su suolo diverso da quello italiano è necessario inviare la richiesta di risarcimento danni al "Bureau" dello stato dove è avvenuto l'incidente (equivalente dell'U.C.I. italiano).

Richieste di risarcimento da indirizzare a Consap:

In caso di sinistro con veicolo:

- non assicurato;
- non identificato;
- assicurato da imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
- in circolazione contro la volontà del proprietario;
- spedito nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo, nel caso il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo;
- estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo

la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, istituito presso la Consap S.p.A. (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, tel. 06.857961, www.consap.it).

	<p>Rimborso del sinistro per evitare il malus</p> <p>Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall'applicazione del malus e dall'indicazione del sinistro sull'attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati.</p> <p>Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l'importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti:</p> <p>Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Via Yser, 14, 00198, Roma; telefono 06/85796444; Fax 06.85796546/547; sito internet www.consap.it; indirizzo di posta elettronica rimborsistanza@consap.it.</p> <p>Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Telepass Assicura S.r.l., chiamando lo 02.83967100, per conoscere l'importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.</p> <p>Gestione da parte di soggetti terzi</p> <ul style="list-style-type: none"> • I sinistri relativi alla garanzia R.C. Auto sono gestiti da MSA Multi Serass S.r.l., via Sangro 15, 20132 Milano, per conto di Great Lakes Insurance SE. <p>Prescrizione</p> <p>I diritti della compagnia alla riscossione delle rate di premio si prescrivono in un anno dalle singole scadenze, mentre i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni. Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni rese dal Contraente all'atto della stipula del contratto rivestono fondamentale importanza. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non.</p> <p>Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza (art. 1893 c.c.).</p> <p>Nel caso in cui informazioni inesatte, reticenti o mendaci venissero appurate successivamente ad un sinistro, la Compagnia ha il diritto di esercitare rivalsa, anche totale, verso l'Assicurato</p>

Obblighi dell'impresa	<p>Garanzia R.C. Auto</p> <p>A partire dalla data di ricevimento della richiesta di risarcimento danni completa di tutta la documentazione prevista dalla legge, la Compagnia deve formulare l'offerta di risarcimento o comunicare i motivi della mancata offerta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro 30 giorni, per i danni al veicolo e alle cose, dalla data in cui la Compagnia ha ricevuto la richiesta di risarcimento danni completa di tutta la documentazione richiesta dalla legge e se il conducente del veicolo assicurato ha sottoscritto congiuntamente all'altro conducente il Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (nel seguito, anche "CAI"); • entro 60 giorni, per i danni al veicolo e alle cose; • entro 90 giorni, per danni alle persone, dalla data in cui la Compagnia ha ricevuto la richiesta di risarcimento danni. <p>La Compagnia si impegna inoltre ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dal momento in cui il danneggiato dichiara di accettare l'offerta.</p> <p>Entro ugual termine (15 giorni) la Compagnia corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.</p> <p>Decorsi 30 dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, la Compagnia corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al punto che precede.</p>
------------------------------	---



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	<p>È previsto il rimborso del premio pagato nelle seguenti circostanze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ripensamento dopo la stipulazione, da esercitarsi entro 14 giorni dal pagamento; • ove previsto, in caso di sostituzione del contratto di assicurazione; • cessazione del rischio, in occasione di vendita o consegna in contovendita, demolizione e radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico, esportazione definitiva all'estero, furto senza ritrovamento. <p>In ogni caso verrà rimborsata la parte di premio non goduto al netto degli oneri fiscali e relativi al Servizio Sanitario Nazionale.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

<p>Durata</p>	<p>Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si ricorda che la Compagnia, almeno trenta giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, provvede a inviare al Contraente una comunicazione scritta, unitamente all'attestazione dello stato di rischio, riportante l'informativa prevista dalle disposizioni vigenti e le indicazioni delle modalità con cui il Contraente può avere informazioni in merito al premio di rinnovo della polizza.</p> <p>L'assicurazione R.C.A. sarà operante fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del Contratto. Questa estensione di ulteriori 15 giorni viene meno dalla data di effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa Impresa a copertura del medesimo rischio.</p>
<p>Sospensione</p>	<p>È possibile richiedere la sospensione e riattivazione del contratto alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è possibile n.1 sospensione del contratto; • complessivamente la polizza può restare sospesa per massimo 10 mesi (nel caso di autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico la polizza può rimanere sospesa per un massimo di 11 mesi); • il cliente dovrà comunicare contestualmente la data di inizio e fine della sospensione; <p>Il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal contraente, può essere prorogato più volte, previa comunicazione scritta da effettuarsi entro 10 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso [5 giorni per autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico]</p> <p>L'assicurazione R.C. Auto non sarà attiva per tutto il periodo della sospensione. Pertanto, in caso di sinistro avvenuto durante il periodo di sospensione, non sarà operante sul veicolo alcuna garanzia.</p>



Come posso disdire la polizza?

<p>Clausola di tacito rinnovo</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
<p>Ripensamento dopo la stipulazione</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
<p>Risoluzione</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>



A chi è rivolto questo prodotto?

A chi deve adempiere agli obblighi di legge per la copertura della responsabilità civile derivante dalla circolazione delle autovetture.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

Il contratto prevede costi di intermediazione compresi tra un minimo del 6,32% e un massimo del 12,55% del premio pagato comprensivo di imposte ed oneri parafiscali.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>I clienti della Compagnia potranno inviare i propri reclami, inerenti al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, a Great Lakes Insurance SE, Ufficio Gestione Reclami, tramite mail all'indirizzo reclami@glise.com, via fax al numero +39 02 40914959, oppure via posta all'indirizzo Via Caldera 21, 20153 Milano, specificando la targa del veicolo, il numero di polizza, di preventivo o di sinistro e una breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.</p> <p>I clienti, così come previsto dalla normativa vigente, riceveranno riscontro formale entro 45 giorni a decorrere dalla data di ricezione del reclamo.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente, risposta tardiva o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi al Servizio Tutela degli Utenti dell'IVASS, Via del Quirinale, 21, 00187, ROMA, fax: 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</p> <p>I reclami di competenza IVASS possono anche essere presentati all'Autorità di Vigilanza della Compagnia nel proprio Stato d'Origine: Bafin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, Germany.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria per le controversie in materia di contratti assicurativi.</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. La negoziazione assistita è obbligatoria nei casi in cui si intenda chiedere un pagamento di somme inferiori a € 50.000 (fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria) e per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare la suddetta negoziazione assistita (D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162).</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Le controversie relative ai sinistri R.C. Auto, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore ad € 15.000,00, possono essere trattate mediante la conciliazione paritetica. Può attivare la conciliazione paritetica il consumatore che: 1) abbia presentato una richiesta di risarcimento del danno all'impresa e non abbia ricevuto risposta, oppure; 2) abbia ricevuto un diniego di offerta, oppure; 3) non abbia accettato, se non a titolo di acconto, l'offerta di risarcimento dell'impresa. Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzandole una richiesta di conciliazione, utilizzando il modulo che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei consumatori e dell'ANIA, ed allegando copia della documentazione in suo possesso (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta dell'impresa).</p> <p>Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito Internet: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en</p>
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTOMEDESIMO.	

**Altri sistemi
alternativi di
risoluzione delle
controversie**

Le controversie relative ai sinistri R.C. Auto, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore ad € 15.000,00, possono essere trattate mediante la conciliazione paritetica. Può attivare la conciliazione paritetica il consumatore che: 1) abbia presentato una richiesta di risarcimento del danno all'impresa e non abbia ricevuto risposta, oppure; 2) abbia ricevuto un diniego di offerta, oppure; 3) non abbia accettato, se non a titolo di acconto, l'offerta di risarcimento dell'impresa. Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzandole una richiesta di conciliazione, utilizzando il modulo che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei consumatori e dell'ANIA, ed allegando copia della documentazione in suo possesso (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta dell'impresa).

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito Internet: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTOMEDESIMO.

Condizioni di Assicurazione

Assicurazione per la Responsabilità Civile Auto

INDICE

Condizioni di Assicurazione

- **Sezione 1** **Norme generali**
- **Sezione 2** **Responsabilità Civile Auto**

- **Allegato 1** **La disciplina del Bonus/Malus**
- **Allegato 2** **Modifiche al contratto**
- **Allegato 3** **Tabella ANIA**

- **Glossario**

Il prodotto è conforme alle Linee guida "Contratti Semplici e Chiari"

Avvertenza - Le clausole delle condizioni che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie, ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza (art. 166 Codice delle Assicurazioni Private)

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Avvertenza - Le clausole delle condizioni che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie, ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza (art. 166 C.A.P.)

Sezione 1 – Norme generali

1.1 Modalità di stipula e perfezionamento del contratto

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento del premio da parte del Contraente.

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO E OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Il Contraente deve controllare la correttezza dei dati indicati nel preventivo, in base ai quali è stato calcolato il premio. Eventuali errori di inserimento dati rilevati nel controllo del preventivo devono essere comunicati alla compagnia prima di pagare il premio e possono comportare un ricalcolo dello stesso.

Il premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa e si riferisce a un periodo assicurativo di un anno.

1.2 Durata del contratto

Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e **ha durata annuale. Il contratto cessa automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato.**

L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni e a mantenere operante, **non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto**, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.

1.3 Decorrenza del contratto

L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del giorno indicato, come da data di decorrenza sulla Polizza se il premio è stato pagato.

1.4 Rinnovo del contratto

Fermo quanto sopra, la Compagnia si riserva di inviare al Contraente, **almeno 30 giorni prima della sua naturale scadenza, di anno in anno, una proposta scritta di prosecuzione del contratto per un'ulteriore annualità**, comunicando il premio da versare. Tale premio sarà determinato sulla base dei dati e delle informazioni precedentemente acquisite o modificate su richiesta del Contraente, applicando alle garanzie di polizza la tariffa e le condizioni in vigore al momento della scadenza annuale, tenendo conto dell'evoluzione della classe di bonus/malus e del valore commerciale a quella data attribuito al veicolo da Quattroruote.

La polizza non prevede tacito rinnovo.

Pagando tale premio entro la scadenza del contratto in corso il Contraente accetterà la proposta di rinnovo e la durata del nuovo contratto sarà di un anno senza altre formalità. In caso di rinnovo la Compagnia è tenuta a recuperare conferma da parte del cliente del fatto che le informazioni precedentemente fornite non siano mutate.

La Compagnia, avuta notizia del pagamento, invierà subito al Contraente la documentazione di polizza utilizzando il canale di comunicazione scelto dal cliente. La proroga e ogni aggiornamento della polizza ad essa inerente non comporta novazione del contratto assicurativo. In ogni caso, il mancato pagamento del premio relativo alla proroga comporterà la naturale cessazione della polizza alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del Contratto, senza ulteriori obblighi di comunicazione.

1.5 Premio e Pagamento

Il premio deve essere corrisposto in un'unica soluzione.

Il premio è calcolato per periodo di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero. Il premio sottoscritto è comprensivo delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Il pagamento del premio avviene attraverso carta di credito o bonifico bancario...

1.6 Diritto di ripensamento

Qualora il contratto venga perfezionato **mediante tecniche di commercializzazione a distanza il Contraente può esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dal giorno della conclusione del contratto** (art. 52 del Codice del Consumo), **purché in detto periodo non sia avvenuto alcun sinistro.**

- Se il recesso viene esercitato prima della data di decorrenza del contratto la Compagnia restituisce il premio corrisposto per intero, al lordo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
- Se il recesso viene esercitato dopo la data di decorrenza del contratto, la Compagnia provvede al rimborso del premio pagato e non goduto – al netto di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale – trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto, ossia dalla data di decorrenza indicata in polizza alle ore 24 del giorno di ricezione della comunicazione di esercizio del ripensamento.

Il Contraente, per esercitare tale diritto dovrà dare comunicazione tramite raccomandata A/R a Telepass Assicura S.r.l., Viale Don Luigi Sturzo, nr. 45 - 20154 Milano, tramite PEC/all'indirizzo telepassassicura@pec.telepass.com o tramite mail all'indirizzo documenti@telepassassicura.com, attraverso il Modulo, scaricabile direttamente dall'Area riservata, Sezione "Documenti" e che può essere richiesto al Servizio clienti al numero 840.502.505

Attraverso tale Modulo il **Cliente dichiarerà:**

- di esercitare il diritto di ripensamento;
- di avere provveduto a distruggere il Certificato di Assicurazione, il Contrassegno e Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) originali ricevuti in formato elettronico;
- l'assenza di sinistri nel periodo di validità della copertura.

1.7 Adeguamento del valore assicurato

La Compagnia, in occasione di ciascun rinnovo annuale, propone l'adeguamento automatico del valore assicurato dell'auto.

1.8 Sostituzione del contratto

Per ogni variazione che comporti una sostituzione del contratto:

- **il Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia i documenti richiesti;**
- per ciascuna garanzia, la regolazione del premio relativa alla durata residua della polizza viene calcolata con la stessa tariffa della polizza sostituita e può dar luogo ad un rimborso o ad una integrazione del premio;
- non è comunque previsto il rimborso di tasse e oneri parafiscali già pagati nella polizza sostituita;
- in caso di integrazione del premio, il contratto di sostituzione ha decorrenza alle ore 24.00 del giorno di pagamento dell'integrazione;
- in caso di sostituzione per cambio veicolo, qualora il contraente richieda una decorrenza oraria, la nuova polizza avrà decorrenza dall'orario indicato. Questo potrà accadere solo nel caso in cui la procedura di acquisto avvenga in un orario antecedente all'orario di inizio copertura.

1.9 Sospensione del contratto

Il Contraente può richiedere la sospensione alle seguenti condizioni:

- **dovrà comunicare contestualmente la data di inizio e fine della sospensione;**
- **la durata massima della sospensione per l'intero periodo di polizza, è pari a massimo 10 mesi (nel caso di autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico 11 mesi);**
- **la polizza può essere sospesa, una volta durante l'intera durata del contratto;**
- La sospensione non comporta il pagamento di nessun onere aggiuntivo.

Il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal contraente, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione da effettuarsi entro 10 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso [5 giorni per autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico]

Il Contraente può richiedere la sospensione del contratto online accedendo alla propria area riservata all'interno del sito www.telepassassicura.com, o tramite mail all'indirizzo documenti@telepassassicura.com o chiamando il servizio di contact center al numero 840.502.505. In pari data ed ora l'Impresa comunica alla Banca Dati (Decreto Ministeriale n. 110/2013) l'interruzione della copertura assicurativa.

La sospensione ha decorrenza:

- dalle 24.00 della data indicata nella richiesta di sospensione, se fatta pervenire dal Contraente alla Compagnia entro la stessa data;
- dalle ore 24 del giorno d'invio, se la richiesta viene inviata alla Compagnia in una data successiva a quella indicata nella richiesta stessa.

1.10 Riattivazione del contratto

La data di riattivazione viene comunicata dal cliente contestualmente alla richiesta di sospensione.

Complessivamente la polizza può restare sospesa per un massimo di 10 mesi (nel caso di autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico la polizza può rimanere sospesa per un massimo di 11 mesi).

Il Contraente può richiedere di anticipare la data di riattivazione del contratto sospeso accedendo alla propria area riservata all'interno del sito www.telepassassicura.com o tramite mail all'indirizzo documenti@telepassassicura.com o chiamando il servizio di contact center al numero 840.502.505.

La riattivazione ha decorrenza:

- dalle 24.00 della data indicata nella richiesta di riattivazione, se fatta pervenire dal Contraente alla Compagnia entro la stessa data;
- dalle ore 24 del giorno d'invio, se la richiesta viene inviata alla Compagnia in una data successiva a quella indicata nella richiesta stessa.

La scadenza della polizza riattivata sarà prorogata per un periodo pari alla durata della sospensione.

La riattivazione non comporta il pagamento di nessun onere aggiuntivo.

Il contratto, purché rimangano invariati il contraente e il proprietario, viene riattivato in base alla tariffa vigente sulla polizza al momento della sospensione.

Il premio pagato e non goduto, compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della riattivazione, viene conguagliato sul premio della polizza riattivata.

Il periodo di osservazione, come previsto dai Criteri di assegnazione delle classi di merito, rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione.

Nel caso in cui, in seguito alla Sostituzione/Riattivazione, i dati indicati in polizza cambino, il premio potrebbe variare. In questo caso il Contraente riceverà un preventivo, che potrà acquistare direttamente tramite sito www.telepassassicura.com o app Telepass.

1.11 Consegna e controllo dei documenti

La Compagnia si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni effettuate dal Contraente in sede di preventivo e dei documenti eventualmente richiesti ai fini del perfezionamento del contratto, avvalendosi anche delle banche dati istituzionali (art. 132 C.A.P.). Ai fini della sottoscrizione del contratto, in caso di discrepanze o mancati riscontri, la Compagnia indicherà al Contraente l'ulteriore documentazione necessaria, che dovrà essere fornita in formato leggibile (vedi Allegato1– La disciplina del Bonus/Malus). Qualora il contraente non fornisca i documenti richiesti, il contratto verrà assegnato alla classe 18 di Bonus/Malus, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006.

1.12 Documenti non conformi, dichiarazioni inesatte e reticenti

Qualora nel corso della verifica della correttezza dei dati risultassero difformità nelle dichiarazioni rese dal Contraente in fase di preventivo, la Compagnia ricalcherà il premio sulla base dei diversi dati emersi in sede di verifica, dandone comunicazione al Contraente entro 90 giorni dalla data in cui la Compagnia è venuta a conoscenza della non conformità secondo quanto previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.

Nel caso in cui le informazioni inesatte o reticenti fornite dal Contraente, determinanti nella valutazione del rischio, vengano appurate successivamente al verificarsi del sinistro stesso, il risarcimento:

- è dovuto, in mancanza di dolo o colpa grave, in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti pagato;
- non è dovuto in caso di dolo o colpa grave.

Nei casi di cui sopra, relativamente alla garanzia di RCA, Great Lakes, ai sensi dell'art. 144 del C.A.P., eserciterà il diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

1.13 Aggravio del rischio

Il Contraente ha l'obbligo di comunicare immediatamente alla Compagnia ogni variazione degli elementi di determinazione della tariffa, raccolti in fase di preventivazione e riportati nella Polizza. Il Contraente ha l'obbligo di inviare i documenti eventualmente richiesti dalla Compagnia (cfr. Allegato 2 – Modifiche al contratto). Tale operazione comporta la sostituzione del contratto (cfr. art. 1.10 delle Condizioni di Assicurazione).

In caso di mancata comunicazione di una variazione che comporta un aggravamento del rischio, le somme dovute in caso di sinistro potranno essere ridotte o negate in conformità a quanto stabilito dall'art. 1898 del Codice Civile.

Nel caso in cui il premio effettivamente dovuto risultasse superiore a quello pagato dal Contraente, la Compagnia potrà inviare al Contraente, entro il termine di 90 giorni, un'appendice integrativa di polizza, indicando la differenza di premio e comunicando sinteticamente al Contraente i motivi del ricalcolo. In tal caso, il Contraente dovrà provvedere al pagamento

delle differenze di premio entro quindici giorni dalla richiesta. Qualora, invece, il premio effettivamente dovuto risultasse inferiore a quello pagato dal Contraente, la Compagnia, entro il medesimo termine di 90 giorni, emetterà un'appendice integrativa di polizza e corrisponderà al Contraente la differenza tra quanto pagato e quanto dovuto. Fermo restando quanto sopra, Great Lakes si riserva il diritto di impugnare il contratto o di recedervi, secondo quanto previsto dal Codice Civile e di non inviare i documenti definitivi di polizza, nel caso in cui non siano ancora stati trasmessi.

1.14 Richiesta duplicati

Nel caso in cui il Certificato di Assicurazione o il Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) sia stato rilasciato in modalità cartacea su richiesta del Contraente, e i predetti documenti siano stati accidentalmente deteriorati, la Compagnia provvederà ad emettere un duplicato senza richiedere alcun onere al Contraente. Nel caso in cui il Certificato di assicurazione o il Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) siano stati persi o rubati o distrutti, la Compagnia rilascia un duplicato al ricevimento di una documentazione di autocertificazione scritta dal Contraente sull'accaduto o della copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.

1.15 Trasmissione della documentazione

Il rilascio della documentazione contrattuale e del Certificato di Assicurazione avviene, previo consenso del Cliente, tramite posta elettronica (email), ai sensi dell'art. 75 del Reg. IVASS n. 40/2018. La modalità di trasmissione della documentazione e delle comunicazioni è la posta elettronica, salvo diversa espressa richiesta del Contraente di ricevere il materiale suddetto al domicilio eletto. Il Contraente, per tutta la durata del contratto, avrà diritto di variare la modalità di trasmissione della documentazione, effettuando una apposita richiesta a Telepass Assicura S.r.l.

1.16 Certificato di assicurazione (Dematerializzazione)

Per quanto attiene il rilascio della documentazione assicurativa, si precisa che l'IVASS, con Provvedimento IVASS n. 41 del 22 dicembre 2015, ha valutato opportuno procedere alla digitalizzazione del certificato assicurativo in considerazione della circostanza che la documentazione assicurativa che consegna l'impresa all'atto della stipula del contratto non prevede più particolari regole di stampa. Nel caso di stipula di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione r.c.a. può avvenire anche tramite posta elettronica (Circolare IVASS Prot. 0111471/16 del 1° giugno 2016).

Ministero delle Interno (Protocollo .300/5931/16/106/15) ha stabilito che "in sede di controllo, può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell'originale del certificato di assicurazione obbligatoria ai sensi del combinato disposto dell'art. 180, comma I, lettera d) e art. 180, comma 1, C.d.S. o senza che, ai sensi dell'art. 180, comma 8, C.d.S., possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo.

1.17 Attestazione dello stato di rischio

L'attestato di rischio è il documento dematerializzato che, nell'ambito delle assicurazioni r.c. auto, contiene la storia dei sinistri (pagati dalla compagnia di assicurazione) causati dal veicolo assicurato negli ultimi cinque anni indipendentemente dal suo conducente, l'indicazione della classe di merito interna di ciascuna impresa e la classe di merito di conversione universale (CU), sia di provenienza che di assegnazione.

Acquisizione dell'attestato di rischio da parte dell'impresa assicurativa

All'atto della prima stipula del contratto di Responsabilità Civile, la Compagnia acquisisce direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla banca dati degli attestati di rischio. Qualora all'atto della stipula del contratto l'attestazione sullo stato di rischio in Banca dati non risulti o risulti incompleta, per qualsiasi motivo, la Compagnia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., acquisisce dal Contraente stesso i dati mancanti che permettano di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.

Ai soli fini probatori e di verifica, la Compagnia potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal Contraente a supporto di quanto da lui dichiarato e procederà alle opportune verifiche presso la Compagnia di provenienza. In assenza di documentazione probatoria la Compagnia acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione.

Una volta assunto il contratto e verificato tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate, la Compagnia, se del caso, procede alla riclassificazione del contratto, richiedendo al Contraente l'eventuale premio di integrazione. Il mancato pagamento del premio richiesto comporta, in caso di sinistro, l'azione di rivalsa nei confronti del Contraente.

Obbligo di consegna dell'attestazione sullo stato del rischio al contraente

In ottemperanza di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e successive modifiche e integrazioni, la Compagnia, almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, provvede a mettere a disposizione del Contraente o, se persona diversa, dell'Avente Diritto (il proprietario, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria), l'Attestazione dello stato di rischio. L'obbligo sussiste, altresì: a) qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale il contratto è stato stipulato; b) nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto e successiva riattivazione, in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione, quando sia concluso il periodo di osservazione; c) in caso di furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, avvenuti dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioè nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto; d) nei casi di vendita del veicolo, avvenuta dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioè nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto, qualora l'alienante abbia esercitato la facoltà di risoluzione o di cessione del contratto di cui all'articolo 171, comma 1, lettere a) e b) del Codice delle Assicurazioni Private.

Modalità di consegna

La Compagnia provvede a mettere a disposizione del Contraente mediante:

- Area Riservata collegandosi al sito www.telepassassicura.com con possibilità di consultazione e scarico;
- posta elettronica disposto dalla medesima Area Riservata;
- assistenza: Servizio Clienti di Telepass Assicura al numero 840.502.505.

In caso di sospensione del contratto l'attestazione dello stato del rischio è consegnata almeno trenta giorni prima della scadenza annuale successiva alla riattivazione.

Gli Aventi Diritto possono richiedere in qualunque momento l'attestazione dello stato del rischio relativo agli ultimi dieci anni. In tal caso la Compagnia, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, invia per via telematica l'attestazione dello stato del rischio comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento ella richiesta, sia concluso il periodo di osservazione.

La Compagnia, per la stipula di un nuovo contratto, acquisisce l'attestazione dello stato del rischio dall'apposita Banca Dati delle attestazioni dello stato del rischio.

Nel caso di mancato reperimento dell'attestazione dello stato del rischio nella Banca Dati si procederà con l'eventuale riclassificazione della classe di merito, in forza di quanto previsto dall'art. 9 comma 2 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, in caso di inesattezze nelle dichiarazioni rilasciate dal Contraente tali da non permettere alla Compagnia di ricostruire la corretta posizione assicurativa e di assegnare la corretta classe di merito del futuro Contraente.

L'attestazione non può essere rilasciata se il contratto ha avuto durata inferiore al periodo di osservazione.

Variazione di classe di merito

Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, la Compagnia non può applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale.

Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri.

È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

Contenuto dell'attestazione sullo stato del rischio

L'attestazione contiene: a) la denominazione dell'impresa di assicurazione; b) il nome ed il codice fiscale del contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di contraente persona giuridica; c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto; d) il numero del contratto di assicurazione; e) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato; f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto; g) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata; h) la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia; i) l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità; j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone). k) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato.

Validità dell'attestato di rischio

L'attestato di rischio conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.

- **Validità dell'attestato di rischio decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto**

Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto, l'utilizzo dell'attestazione sullo stato di rischio è subordinato alla **presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo**, riferita al periodo contratto al quale l'attestato si riferisce, **che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza di durata temporanea. In assenza di tale dichiarazione**, ovvero dell'esibizione di un contratto di durata temporanea, all'assicurato sarà assegnata la classe di massima penalizzazione.

- **Validità dell'attestato di rischio in presenza di polizza annuale con pagamento del premio frazionato e con garanzia giunta a scadenza in stato di sospensione/risolta di diritto prima della scadenza naturale per mancato pagamento delle rate**

Per polizza di durata temporanea si intende il contratto di assicurazione R.C. auto stipulato per un periodo di copertura inferiore all'anno, ovvero che, pur stipulato con durata annuale, abbia avuto una durata inferiore a quella convenuta qualunque ne sia la causa (Provvedimento IVASS n. 72/2018). In tale fattispecie può essere fatta rientrare la polizza annuale con pagamento del premio frazionato giunta a scadenza in stato di sospensione della garanzia oltre a quella

risolta di diritto prima della scadenza naturale per effetto del mancato pagamento di una o più rate infra-annuali e con il periodo di osservazione non completato.

Nel caso di specie, l'assicuratore non rilascerà un nuovo attestato di rischio (come previsto per i contratti temporanei), **ma il contraente-proprietario potrà, all'atto della stipulazione di un nuovo contratto, far valere l'attestazione sullo stato del rischio precedentemente rilasciata, integrata dalla dichiarazione di aver stipulato un contratto di durata annuale con garanzia sospesa per mancato pagamento del premio/risolta di diritto prima della scadenza naturale e di non aver circolato dalla data di sospensione della garanzia fino alla data di scadenza del contratto/risoluzione.** In assenza di detta dichiarazione, mancando una osservazione del rischio continuativa, il nuovo contratto sarà assegnato alla classe di CU di massima penalizzazione.

ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI CU

In caso di **prima immatricolazione del veicolo**, di **voltura al PRA**, di **prima registrazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli**, al contratto si applica la classe di CU 14, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 134, comma 4-*bis*, del Codice delle Assicurazioni Private (cfr. Sezione relativa "R.C. FAMILIARE")

Nel caso di veicoli già assicurati il contratto è assegnato alla classe di CU indicata nell'attestazione sullo stato del rischio, fatto salvo quanto disposto dal successivo dall'articolo 134, comma 4-*bis*, del Codice delle Assicurazioni Private e art. 3 del Provvedimento IVASS n. 72/2018 (cfr. Tabella 1.2 "Regole evolutive della classe di conversione universale CU)

DISCIPLINA DELLA CLASSE CU - REGOLE SPECIFICHE

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 134, comma 4-*bis*, del Codice delle assicurazioni private, le seguenti regole specifiche disciplinano i casi di mantenimento della classe di CU e della relativa "Tabella di sinistrosità pregressa" contenuta nell'attestato di rischio, tra veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), ai sensi del Provvedimento IVASS n. 72/2018:

- a) **per i casi di veicoli già assicurati all'estero**, il contraente consegna una dichiarazione, rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla Tabella 1, del Provvedimento IVASS n. 72/2018, considerando la 14^a quale classe d'ingresso. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio. In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di CU 14;
- b) **in caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi, a quest'ultimo/i** è attribuita la classe di CU maturata su tale veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri soggetti già cointestatori possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.
In tutti i casi in cui il veicolo sia trasferito da più comproprietari ad uno solo di essi, quest'ultimo manterrà lo IUR e la sinistrosità pregressa. Gli altri soggetti manterranno esclusivamente la classe di merito CU, e sugli attestati di rischio di pertinenza andrà indicato l'acronimo NA (non assicurato in precedenza).
- c) **nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto**, all'acquirente è attribuita la classe di CU già maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.
La disposizione si applica anche nel caso in cui l'acquirente ceda il veicolo a terzi per acquistarne uno in sostituzione. La sinistrosità maturata sul veicolo resta in capo alla persona coniugata, unita civilmente o convivente di fatto che acquisisce la proprietà.
- d) **qualora sia stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest'ultimo risulti invenduto, ovvero sia stata trasferita su altro veicolo la classe di CU già maturata su un veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento**, al veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso;
- e) **nel caso in cui il proprietario di un veicolo dimostri, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell'attestazione sullo stato di rischio, ma entro il periodo di validità della stessa:**
 - vendita;
 - demolizione;
 - furto di cui sia esibita denuncia;
 - certificazione di cessazione della circolazione;
 - definitiva esportazione all'estero;
 - consegna in conto vendita,

al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247-*bis* del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;

- f) **nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine** - comunque non inferiore a dodici mesi - sia acquistato da soggetto utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l'utilizzatore, quando ne cessi l'utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato;
- g) **nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap**, la classe di CU maturata sul veicolo è

riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

Allo stesso modo il portatore di handicap che acquisti un veicolo potrà godere della classe di merito di CU maturata su un eventuale altro veicolo di proprietà del conducente abituale annotato sul documento di circolazione ai sensi della su citata disposizione.

- h) **qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione *mortis causa***, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il *de cuius* al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. Se l'erede, già convivente con il *de cuius*, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, l'impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione, è tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova classe di CU;
- i) **nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione**, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU, risultante dall'ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto ed il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14; il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell'attestato.
- j) **qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestato di rischio non sia presente nella Banca dati degli Attestati di Rischio**, di cui all'art. 134 del Codice delle assicurazioni private, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015;
- k) **nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa**, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU.
Per quanto concerne il **trasferimento del veicolo da una società in accomandita semplice a uno dei soci** della stessa, la classe di merito CU sarà conservata soltanto qualora l'acquirente rivesta la qualità di socio accomandatario con mantenimento anche della sinistrosità maturata sul veicolo.
- l) **qualora una società di persone o capitali sia proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda** determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà; Tale disposizione si applica anche nel caso di operazioni di riorganizzazione poste in essere da associazioni e fondazioni di cui agli artt. 14 e ss. Cod. Civ.
- m) **nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato**, di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU già maturata.

Classe di merito di assegnazione in caso di applicazione della Legge 2 aprile 2007, n. 40 (c.d. "Legge Bersani")

La Legge 2 aprile 2007, n. 40 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, c.d. "Legge Bersani"), statuisce che l'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

La "LEGGE BERSANI" resta valida; il "Bonus Familiare" (cfr. sezione successiva) ne ha ampliato i benefici (per esempio, il beneficio è applicabile anche in caso di "rinnovo" e non è richiesto necessariamente l'acquisto di un ulteriore veicolo).

Classe di merito di assegnazione in caso di applicazione dell'articolo 134, comma 4-bis del Codice (c.d. "Bonus familiare" o "R.C. Familiare" – entrato in vigore il 16/02/2020)

In tutti i casi di stipula di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, **purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni**, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia acquistato **da persona fisica già titolare di una polizza assicurativa R.C.A. o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare**, è assegnato all'atto della stipula alla stessa Classe di merito CU prevista dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato anche se rilasciato da Impresa assicurativa diversa. **Qualora il contraente risulti proprietario/intestatario al P.R.A. di più autoveicoli già assicurati con differenti classi di merito, si deve fare riferimento al veicolo della stessa tipologia avente la classe di merito più favorevole.**

Al verificarsi di un sinistro di cui si sia reso responsabile in via esclusiva o principale un conducente collocato nella classe di merito più favorevole per il veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis dell'art. 134 del Codice delle Assicurazioni (cd. "Bonus Familiare"), **che abbia comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a euro 5.000, la Compagnia, alla prima scadenza successiva del contratto, possono assegnare, per il solo veicolo di diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito superiore fino a cinque unità rispetto ai criteri indicati dall'IVASS.**

Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale.

È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito. La documentazione da inviare per il riconoscimento della CU è descritta nell'Allegato 1 – La disciplina del Bonus/Malus

In caso di applicazione dei benefici previsti dall'articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle assicurazioni private, la sinistrosità pregressa è riportata nella relativa tabella dell'attestato di rischio.

Stipulazione di più polizze assicurative per il medesimo veicolo

Nel periodo di validità dell'attestato di rischio, **è facoltà del proprietario, seppur titolare di una o più polizze assicurative in essere, sottoscrivere per lo stesso veicolo ulteriori contratti, anche con differente durata, usufruendo della storia assicurativa pregressa e della classe di merito di CU certificata da tale attestato.** In assenza di un attestato di rischio valido, ma in vigore di un contratto assicurativo di durata annuale e premio corrisposto all'impresa, quindi, con garanzia e periodo di osservazione del rischio in corso, il **proprietario-contraente potrà godere, con riferimento a nuovi eventuali contratti, della classe di merito di CU assegnata al contratto in essere**, in quanto l'osservazione del rischio non ha subito alcuna interruzione/sospensione, continuando con riferimento al contratto in corso di validità.

Nel caso invece di contratto in essere di durata annuale con frazionamento del premio ma con garanzia sospesa per mancato pagamento di una o più rate di premio (art. 1901, comma 2, c.c.), **il proprietario-contraente non potrà, ove volesse sottoscrivere un nuovo contratto in costanza della sospensione della garanzia:**

- produrre dichiarazione di non aver circolato dalla data di scadenza del precedente contratto in quanto si presume abbia circolato fino al giorno dell'avvenuta sospensione della garanzia assicurativa per mancato pagamento della rata di premio, ovvero dichiarazione di aver sottoscritto un contratto di durata temporanea o ad esso assimilato essendo il contratto assicurativo ancora in essere sebbene con garanzia sospesa;
- far valere l'osservazione del rischio con riferimento al contratto in corso di validità in quanto l'avvenuta sospensione della garanzia sospende anche l'osservazione della sinistralità da parte dell'assicuratore.

Pertanto - in tal caso - un eventuale nuovo contratto, sottoscritto in vigore di altro contratto con garanzia sospesa per mancato pagamento di una o più rate di premio, in assenza di una continuativa osservazione del rischio da assicurare, deve essere assegnato alla classe di CU di massima penalizzazione.

1.18 Carta internazionale di assicurazione dei veicoli a motore (cd. "Carta verde")

La Carta Verde è il certificato internazionale di assicurazione che consente ad un veicolo di entrare e circolare in un Paese estero essendo in regola con l'obbligo dell'assicurazione per la r.c. auto (Responsabilità Civile Automobilistica).

La carta verde è emessa sotto la responsabilità dell'Ufficio Nazionale di Assicurazione del Paese d'immatricolazione del veicolo e rilasciata dalla Compagnia insieme alla polizza o su richiesta permette al conducente di un veicolo che si reca in un Paese estero di entrare e circolare in questo Paese avendo adempiuto agli obblighi previsti dalla legge del Paese visitato per l'assicurazione r.c. auto.

A partire dal 1/7/2020 molti Paesi tra cui l'Italia hanno optato per l'utilizzo di un modello semplificato del certificato internazionale di assicurazione stampato su un solo lato ed in bianco e nero. Pur continuando a chiamarla "carta verde", il certificato perde il caratteristico colore che lo ha caratterizzato nei suoi primi settanta anni di esistenza pur mantenendo inalterate le sue funzioni.

1.19 Trasferimento della proprietà o perdita del possesso del veicolo assicurato

Il Contraente deve comunicare alla Compagnia il furto, la vendita, la demolizione, la cessione in conto vendita, l'esportazione definitiva all'estero o il ritiro dalla circolazione del veicolo assicurato. A seguito del verificarsi di uno degli eventi sopra descritti, il Contraente potrà scegliere tra:

- **Sostituzione del veicolo indicato in polizza con altro veicolo;**
- **Cessione del contratto di assicurazione al nuovo proprietario del veicolo;**
- **Risoluzione del contratto.**

In qualunque caso, il Contraente è tenuto alla distruzione del Certificato di Assicurazione, del Contrassegno e del Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) originali (se ricevuti in formato cartaceo), salvo esplicita richiesta della Compagnia o di Telepass Assicura di ricevere tali documenti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso in cui il Contraente non adempia ai suddetti obblighi, la Compagnia eserciterà azione di rivalsa per gli importi eventualmente pagati a terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tali documenti.

1.20 Sostituzione del veicolo indicato in polizza con altro veicolo

Il contratto può essere trasferito su altro veicolo purché intestato al medesimo proprietario. L'operazione comporta la sostituzione della polizza con mantenimento della classe di bonus/malus e la relativa regolazione del premio. Le garanzie saranno operanti dalla data di decorrenza indicata in polizza se non è richiesta integrazione di premio, altrimenti le garanzie saranno operanti dalle ore 24 del giorno di pagamento dell'integrazione. Contestualmente all'emissione della polizza, la Compagnia invierà al Contraente la copertura provvisoria e i nuovi documenti assicurativi.

Il mantenimento della classe di CU e della relativa "Tabella di sinistrosità pregressa" contenuta nell'attestato di rischio, è prevista anche nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto.

1.22 Cessione del contratto di assicurazione

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, **il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU**, risultante dall'ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto ed il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dall'art. 134, comma 4 bis del Codice delle Assicurazioni Private.

1.21 Risoluzione del contratto

Il Contraente ha la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto in caso di:

- **cessazione del rischio;**
 - vendita,
 - distruzione,
 - esportazione definitiva,
 - demolizione
 - cessazione della pubblica circolazione del veicolo,
- **consegna del veicolo in conto vendita;**
- **furto senza ritrovamento.**

In particolare, in caso di cessazione del rischio (vendita, distruzione, esportazione definitiva, demolizione e cessazione della pubblica circolazione del veicolo), **dietro richiesta del Contraente, il contratto è risolto dalle ore 24.00 del giorno in cui il veicolo è stato alienato.**

In caso di consegna del veicolo in conto vendita, **il Contraente dovrà fornire la documentazione necessaria per comprovare la cessione in conto vendita e il contratto si intenderà risolto dalle ore 24.00 del giorno in cui la Compagnia riceverà la documentazione completa e la richiesta del contraente di voler risolvere il contratto.**

In caso di furto, il contratto è risolto dal giorno successivo alla data della denuncia presentata alle Autorità competenti.

Il Contraente deve fornire alla Compagnia copia della denuncia di furto.

Il Contraente, a seguito della richiesta di risoluzione del contratto, ha diritto di ricevere dalla Compagnia il rimborso della parte di premio non goduto, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

In caso di risoluzione del contratto, il Contraente dovrà rivolgersi alla Compagnia, e per essa al Servizio Clienti di Telepass Assicura S.r.l. inviando all'indirizzo email documenti@telepassassicura.com) la documentazione richiesta.

1.22 Sanction clause

La compagnia sarà **esonerala dall'obbligo di prestare la copertura assicurativa e di risarcire/indennizzare qualsiasi richiesta di risarcimento e comunque di eseguire qualsiasi prestazione in forza della presente polizza se e nella misura in cui tale copertura, pagamento di risarcimento/indennizzo od esecuzione di tale prestazione esponga la Compagnia o i propri riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale od economica in base a leggi o regolamenti di qualunque paese dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.**

1.23 Oneri fiscali e di legge

Gli oneri fiscali, e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente.

1.24 Foro competente

Il foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza del Contraente.

1.25 Rinvio alle norme di legge

Il contratto è disciplinato dalla Legge italiana e per quanto non è diversamente specificato valgono le norme di legge.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

1.26 Termini di denuncia del sinistro comuni a tutte le garanzie

Onere di avviso in caso di sinistro

Il Contraente/Assicurato deve informare la Compagnia del verificarsi del sinistro al massimo entro 3 giorni dal momento in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui il Contraente/Assicurato ne sia venuto a conoscenza, così come disciplinato dall'art. 1913 del Codice Civile.

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato può contattare il servizio telefonico al numero 02.83967100 o in alternativa inviando una e-mail a: sinistri@telepassassicura.com (posta elettronica ordinaria) o sinistri.telepassassicura@pec.telepass.com (posta elettronica certificata).

La denuncia telefonica assolve all'obbligo di informare la Compagnia dell'avvenuto sinistro.

Se il sinistro è relativo alla garanzia RCA, una volta ricevuta la documentazione, il sinistro potrà essere gestito tramite procedura di Risarcimento Diretto, ai sensi dell'art. 149 del C.A.P., o tramite procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 148 del C.A.P., a seconda delle modalità di accadimento del sinistro.

Il Contraente/Assicurato dovrà informare dell'eventuale esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio e le somme assicurate dalle stesse; al momento del Sinistro l'Assicurato è comunque tenuto ad avvisare tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall'art. 1910 Codice Civile.

Onere di salvataggio

L'assicurato è tenuto a fare tutto quanto in suo potere per evitare il sinistro o ridurne le conseguenze

1.27 Inadempimento degli obblighi di denuncia del sinistro ai sensi dell'art. 143 del C.A.P.

In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del C.C. per l'omesso avviso di sinistro. La Compagnia pertanto può esercitare il diritto:

- di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato per i sinistri di Responsabilità Civile Auto;
- di negare l'indennità spettante all'Assicurato per tutte le altre garanzie.

1.28 Gestione delle vertenze

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione delle vertenze stragiudiziali e giudiziali, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Great Lakes ha inoltre la facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. **La Compagnia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.**

1.29 Termine di prescrizione

Il termine entro il quale si prescrive il diritto verso il responsabile al risarcimento dei danni provocati dalla circolazione di veicoli del danneggiato è di due anni (art. 2947 del c.c.), salvo che il fatto costituisca reato, e per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga. I diritti che derivano dal contratto di assicurazione, compreso quello al risarcimento del danno, possono essere fatti valere entro due anni dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso l'azione contro di questi e (art. 2952 del c.c.) dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

1.30 Accesso agli atti d'impresa (art.146 del Codice delle Assicurazioni Private)

Great Lakes consente ai Contraenti e ai Danneggiati il diritto di accesso agli atti del sinistro a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, e si impegna a inviare copia dei documenti, tramite lettera raccomandata, alla residenza dei Contraenti o dei Danneggiati, nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Ai sensi dell'art. 146 del C.A.P., il diritto di accesso si esercita da parte del contraente e del danneggiato nei confronti degli atti del procedimento di liquidazione dei sinistri che riguardano gli interessati, a conclusione della valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. L'interessato – contraente o danneggiato – trasmette alla Compagnia ovvero a sinistri@telepassassicura.com (posta elettronica ordinaria) o sinistri.telepassassicura@pec.telepass.com specifica richiesta scritta contenente l'indicazione del sinistro al quale la stessa richiesta si riferisce, il proprio interesse alla richiesta di accesso, ed i documenti giustificativi del proprio diritto e della propria posizione di assicurato o conducente (copia documento di riconoscimento, polizza di assicurazione, ecc.). La Compagnia, ricevuta la richiesta, informa il cliente delle modalità con cui può ottenere copia o visione degli atti di interesse, ovvero comunica gli eventuali impedimenti ostativi all'accettazione della richiesta.

1.31 Assicurazione presso diversi assicuratori

L'esistenza o la successiva sottoscrizione di altre polizze di assicurazione riguardanti lo stesso rischio e/o le medesime garanzie assicurate con la presente Polizza deve essere comunicata al momento della sottoscrizione a Great Lakes Insurance SE attraverso email all'indirizzo documenti@telepassassicura.com o tramite PEC all'indirizzo telepassassicura@pec.telepass.com indicandone altresì le somme assicurate. La mancata comunicazione di cui al precedente periodo, se commessa con dolo, determina la decadenza del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve informare tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 Codice Civile). L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno subito.

Sezione 2 – Responsabilità Civile Auto

COSA POSSO ASSICURARE E CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI

2.1 Oggetto della garanzia

La Compagnia assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione ai sensi di legge e s'impegna quindi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo (identificato in polizza) in aree pubbliche e private (con esclusione degli aeroporti);

2.2 Estensioni e condizioni aggiuntive sempre operanti

L'assicurazione copre, entro i limiti dei massimali indicati nella Polizza, anche

- la Responsabilità Civile, personale e autonoma, dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo, a esclusione dei danni al veicolo stesso;
- i danni involontariamente cagionati a terzi dal traino di rimorchi, a condizione che il veicolo assicurato sia omologato per tale utilizzo e a condizione che il trasporto sia effettuato secondo le norme di Legge. Nel caso di un sinistro causato da un insieme di veicoli consistente in un veicolo trainante e in un rimorchio, laddove il rimorchio disponga di un'assicurazione della responsabilità civile separata, il danneggiato può presentare la propria richiesta di indennizzo direttamente all'impresa di assicurazione che ha assicurato il rimorchio;
- danni provocati a beni di terzi dall'incendio del veicolo non conseguente alla circolazione, fino ad un massimo di 250.000 €

COSA NON È ASSICURATO

2.3 Soggetti esclusi

Ai sensi dell'art. 129 del C.A.P., il conducente del veicolo responsabile del sinistro non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria. In tale ipotesi inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

- a) i soggetti di cui all'art. 2054 terzo comma del C.C. (guidatore/proprietario del veicolo) ed all'art. 91 comma 2 del C.d.S. (locatario del contratto di Leasing);
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti legittimi naturali o adottivi del guidatore e del proprietario del veicolo, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i precedenti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi in uno dei rapporti descritti al punto b).

2.4 Esclusioni e rivalse

L'assicurazione non è operante:

- in caso di dolo del Conducente;
- se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, compreso il caso in cui guidi con patente idonea ma scaduta;
- nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186bis e 187 del Codice della Strada e successive modificazioni;
- in caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso in cui il veicolo adibito a uso privato sia utilizzato come scuola guida, se l'esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di legge;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è guidato dal Proprietario o suo dipendente;
- i danni cagionati a terzi da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 del vigente Codice della Strada;
- se il veicolo assicurato non è abilitato alla circolazione in quanto non in regola con le norme relative alla revisione;
- nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;

- se il conducente è escluso dalla formula di guida indicata nella Polizza e descritta all'Art. 2.6 delle Condizioni di Assicurazione;
- in caso di danni da circolazione in aree aeroportuali;
- in caso di danni da circolazione in piste o circuiti privati;
- in caso di partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- in caso di danni provocati da veicoli alimentati a metano o GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti in aree ove l'accesso di detti veicoli è vietato a termini di legge.
- danni arrecati a terzi dalla circolazione quando alla guida si trovino figli o nipoti minori (fino al terzo grado di parentela) o persone soggette a tutela e conviventi, purché la circolazione sia avvenuta a insaputa del proprietario (genitori, nonni, zii o tutori).

Nei predetti casi, e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del C.A.P., la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Limitatamente al caso di guida con patente idonea, ma scaduta, che sia rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa fino ad un massimo di 2.500 Euro.

Limitatamente ai casi in cui il veicolo non sia sottoposto a revisione nei tempi e nei modi prescritti dalle norme in vigore, per dimenticanza, omissione o altra causa diversa della dichiarazione di non idoneità del veicolo per non aver superato la revisione obbligatoria, e nel caso in cui la stessa sia eseguita e superata entro 6 mesi dalla data di scadenza prevista, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa fino ad un massimo di 2.500 Euro.

COME OPERA LA GARANZIA

2.5 Disciplina della forma Bonus Malus

La garanzia responsabilità civile è prestata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o Presenza di sinistri nel periodo di osservazione e si articola in 26 classi di merito di Compagnia, dalla 1H alla 18.

Il periodo di osservazione rilevante a stabilire le regole evolutive della classe di merito di Compagnia è così definito:

- primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata dodici mesi, decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Per le nuove polizze la classe di merito di Compagnia assume lo stesso valore della classe di conversione universale CU. Per le annualità successive, l'evoluzione della classe di merito di Compagnia è determinata dalla tabella 1.1 dell'Allegato 1. Per la determinazione della classe di conversione universale CU delle nuove polizze, la Compagnia richiede al Contraente di inviare specifica documentazione così come riportato nella tabella 1.3 dell'Allegato 1.

La Compagnia si riserva altresì il diritto di richiedere ulteriore documentazione comprovante le dichiarazioni fornite dal Contraente.

Al fine di stabilire la classe di conversione universale CU, come da criteri riportati nel Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, occorre:

- in primo luogo, determinare una classe di merito sulla base del numero di annualità, indicate sull'attestazione dello stato del rischio, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso) senza sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale secondo la tabella seguente.

Anni senza sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

- in secondo luogo, si prendono in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.

Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella 1.2 dell'Allegato 1 a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri, con responsabilità principale del conducente del veicolo assicurato.

Nel caso di sinistri con responsabilità paritaria, nessuno dei contratti dei conducenti dei veicoli coinvolti subirà l'applicazione del Malus; tuttavia nell'attestazione sullo stato del rischio sarà necessario annotare il grado di responsabilità, ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente responsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato. Ai fini dell'eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità "cumulata" che può dar luogo all'applicazione del Malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità.

In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

2.6 Formule di guida

La garanzia RCA prevede le seguenti tipologie di guida:

- **guida esperta** (qualora concessa), secondo la quale il veicolo assicurato può essere condotto solo da persone con almeno 26 anni di età;
- **guida libera**, secondo la quale il veicolo può essere guidato da chiunque sia abilitato alla guida.

In caso di sinistro, con conducente con requisiti diversi rispetto a quelli previsti dalla formula di guida indicata nella Polizza, la Compagnia eserciterà azione di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni contrattuali, secondo quanto previsto dall'art. 144 del C.A.P. **Solo per il primo sinistro della annualità assicurata, la Compagnia eserciterà tale diritto di rivalsa per inosservanza della formula di guida fino ad un massimo di 5.000 Euro.**

La Compagnia, tuttavia, non eserciterà azione di rivalsa se al momento del sinistro:

- il veicolo è guidato da un addetto alla riparazione;
- l'uso del veicolo è legato a stato di necessità per cause imprevedibili ed eccezionali, appositamente documentate;
- la circolazione del veicolo avvenga come conseguenza di fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

2.7 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, di Andorra e della Svizzera. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile. Il Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) è valido per il periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio ed estende la validità dell'assicurazione R.C. Auto al territorio controllato da quei Paesi che aderiscono al sistema disciplinato dal Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde), le cui sigle internazionali indicate sullo stesso non siano barrate.

L'assicurazione non vale per il territorio dei seguenti paesi indicati nel Certificato Internazionale di Assicurazione, le cui sigle internazionali siano barrate all'interno dello stesso: Albania, Azerbaigian, Bielorussia, Marocco, Moldavia, Repubblica di Nord Macedonia, Russia, Tunisia, Turchia, Israele, Iran, Ucraina. La copertura non è valida nei paesi non indicati nel Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde). È possibile consultare la lista aggiornata dei paesi nei quali è richiesta la "Carta verde" nel sito internet [www. ucimi.it](http://www.ucimi.it).

La copertura con "Targa Prova" è valida solo per il territorio della Repubblica Italiana e per quello degli Stati con i quali l'Italia abbia stipulato accordi bilaterali che ne riconoscano, reciprocamente, la validità.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**2.8 Come denunciare il sinistro e Termini di denuncia del sinistro**

Il Contraente/Assicurato deve informare la Compagnia del verificarsi del sinistro al massimo entro 3 giorni dal momento in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui il Contraente/Assicurato ne sia venuto a conoscenza, così come disciplinato dall'art. 1913 del Codice Civile.

La denuncia deve essere compilata utilizzando il modulo di constatazione amichevole di incidente, "modulo blu" (come previsto dall'art. 143 del C.A.P.) e successivamente inviata alla Compagnia come indicato di seguito. Per una gestione più rapida del sinistro, la Compagnia consiglia di chiamare il numero di cui sopra avendo già a disposizione il "modulo blu" compilato.

Le modalità con cui il Contraente/Assicurato può denunciare il sinistro sono le seguenti:

- telefonando al numero 02.83967100;
- inviando una e-mail a:
 - sinistri@telepassassicura.com (posta elettronica ordinaria) o;
 - sinistri.telepassassicura@pec.telepass.com (posta elettronica certificata)

La denuncia telefonica assolve all'obbligo di informare la Compagnia dell'avvenuto sinistro. Il sinistro potrà essere gestito tramite procedura di Risarcimento Diretto, ai sensi dell'art. 149 del C.A.P., o tramite procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 148 del C.A.P., a seconda delle modalità di accadimento del sinistro.

Il Contraente/Assicurato dovrà informare dell'eventuale esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio e le somme assicurate dalle stesse; al momento del Sinistro l'Assicurato è comunque tenuto ad avvisare tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall'art. 1910 Codice Civile.

2.9 Sinistri RCA in Convenzione Risarcimento Diretto

Nel caso l'Assicurato sia coinvolto in una collisione avvenuta nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano che coinvolga solo due veicoli a motore, entrambi identificati, e abbia causato danni materiali e/o lesioni non gravi alla persona (ossia danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%) e non sia responsabile o lo sia solo in parte, trova applicazione la procedura di Risarcimento Diretto prevista dagli artt. 149 e 150 del C.A.P.) e dal DPR

254 del 18 luglio 2006. In detto caso, l'Assicurato, qualora intenda avvalersi della procedura del Risarcimento diretto, deve fornire alla Compagnia le seguenti informazioni di legge necessarie per la corretta e tempestiva istruzione della pratica:

1. il luogo, la data e l'ora dell'incidente;
2. i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti nel sinistro;
3. le targhe dei due veicoli coinvolti;
4. la denominazione della compagnia assicurativa di controparte;
5. la descrizione della dinamica dell'incidente;
6. le generalità di eventuali feriti
7. le generalità di eventuali testimoni;
8. l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia;
9. il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.

A tal proposito si precisa che, al fine di consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, ai sensi degli artt. 148, 149 e seguenti del C.A.P., l'Assicurato deve mettere a disposizione della Compagnia le cose danneggiate per l'accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell'assicuratore, nonché in orari di ufficio (9-17). Il perito prende contatto con il Cliente danneggiato, ove ritenuto necessario dalla Compagnia, all'interno del termine indicato nella richiesta di risarcimento danni per la messa a disposizione delle cose danneggiate e comunque nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa

contenuta nel C.A.P., agli artt. 148, 149 e seguenti. Laddove si renda necessario effettuare un sopralluogo sulle cose danneggiate, data, ora e luogo del sopralluogo saranno concordate con il Cliente e il sopralluogo sarà effettuato entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione di sinistro completa di tutte le informazioni sopra elencate (dal n. 1 al n. 8) o entro un maggior termine eventualmente indicato dal Cliente.

La Compagnia formulerà l'offerta di risarcimento entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta di risarcimento danni completa di tutta la documentazione richiesta dalla legge (per i danni al veicolo e alle cose), se il Conducente ha sottoscritto congiuntamente all'altro conducente il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (CAI). Il termine di 30 giorni è esteso a 60 giorni nel caso in cui il modulo CAI sia firmato dal solo Conducente e si siano verificati danni a cose o al veicolo. Per i sinistri con danni alle persone, invece, il termine entro il quale la Compagnia formulerà l'offerta, è di 90 giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta di risarcimento danni. La Compagnia si impegna inoltre ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dal momento in cui l'Assicurato dichiara di accettare l'offerta.

I danni subiti dai terzi trasportati a bordo del veicolo saranno risarciti direttamente dalla Compagnia, secondo quanto previsto dall'art. 141 del C.A.P.

2.10 Sinistri RCA in Risarcimento Ordinario

Nel caso in cui non sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, come previsto dall'art. 148 del C.A.P., la richiesta di risarcimento dovrà essere inoltrata direttamente alla Compagnia di Assicurazione del veicolo del responsabile del Sinistro.

2.11 Sinistri RCA con controparte estera

Per gli **incidenti stradali con controparte estera su suolo italiano**, l'assicurato dovrà inviare a U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, Corso Sempione 39, 20145 Milano (tel. 02/34968.1; fax 02/34968.230), una lettera raccomandata A/R allegando:

- richiesta danni
- modulo C.A.I. (se compilato)
- verbale delle Autorità

L'U.C.I., ente domiciliatario della controparte estera, si occuperà della scelta di un rappresentante nominato in Italia per la gestione della pratica di risarcimento. La gestione e la liquidazione delle eventuali lesioni ai terzi trasportati resta invece a carico di Great Lakes.

Per gli **incidenti avvenuti con controparte estera su suolo diverso da quello italiano** è necessario inviare la richiesta di risarcimento danni al "Bureau" dello stato dove è avvenuto l'incidente (equivalente dell'U.C.I. italiano). È importante specificare la compagnia di assicurazione del veicolo estero. Nel caso in cui il veicolo estero coinvolto nell'incidente risulti immatricolato in uno stato appartenente allo Spazio Economico Europeo, la richiesta di risarcimento danni potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla, l'assicurato deve rivolgersi alla CONSAP S.p.A, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici – Centro di Informazione italiano, via Yser 14, 00198 Roma, fax 06.85796270, email: richieste.centro@consap.it

2.12 Sinistri RCA con veicoli non assicurati, non identificati e altre fattispecie (Fondo di Garanzia per Vittime della Strada)

In caso di sinistro con veicolo:

- non assicurato;
- non identificato;
- assicurato da imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
- in circolazione contro la volontà del proprietario;
- spedito nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo, nel caso il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo;
- estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo;

la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, istituito presso la Consap S.p.A.

(Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, tel. 06.857961, www.consap.it)

2.13 Facoltà del contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro RCA

Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall'applicazione del malus e dall'indicazione del sinistro sull'attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati.

Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l'importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Via Yser, 14, 00198, Roma; telefono 06/85796444; Fax 06.85796546/547; sito internet www.consap.it; indirizzo di posta elettronica rimborsistanza@consap.it. La Compagnia ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso.

Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare il Servizio Sinistri chiamando lo 02.83967100, per conoscere l'importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.

Allegato 1 – La disciplina del Bonus/Malus

Tabella 1.1 Regole evolutive della classe di merito di Compagnia

Classe di merito di Compagnia	Numero di sinistri nel periodo di osservazione									
	0 sinistri		1 sinistro		2 sinistri		3 sinistri		4 sinistri	
Polizza Auto	Classe BM	Var %*	Classe BM	Var %*	Classe BM	Var %*	Classe BM	Var %*	Classe BM	Var %*
1L	1L	0.0%	1H	2.0%	1E	5.2%	1B	8.4%	02	26.8%
1I	1L	-1.0%	1G	2.0%	1D	5.1%	1A	12.6%	03	31.9%
1H	1	-1.0%	1F	2.0%	1C	5.2%	01	17.7%	04	38.8%
1G	1H	-1.0%	1E	2.0%	1B	5.2%	02	23.0%	05	42.6%
1F	1G	-1.0%	1D	2.0%	1A	9.3%	03	28.0%	06	48.0%
1E	1F	-1.0%	1C	2.0%	01	14.2%	04	34.7%	07	55.8%
1D	1E	-1.0%	1B	2.0%	02	19.4%	05	38.4%	08	61.9%
1C	1D	-1.0%	1A	6.1%	03	24.2%	06	43.6%	09	70.4%
1B	1C	-1.0%	01	10.8%	04	30.7%	07	51.2%	10	76.3%
1A	1B	-4.8%	02	11.4%	05	29.2%	08	51.1%	11	79.7%
01	1A	-5.3%	03	10.9%	06	28.3%	09	52.2%	12	86.6%
02	01	-5.3%	04	11.7%	07	29.2%	10	50.7%	13	111.2%
03	02	-4.8%	05	10.3%	08	29.0%	11	53.5%	14	138.8%
04	03	-5.9%	06	8.8%	09	29.0%	12	58.2%	15	167.8%
05	04	-3.6%	07	11.5%	10	30.0%	13	82.2%	16	204.5%
06	05	-4.6%	08	11.6%	11	32.7%	14	106.5%	17	260.7%
07	06	-6.0%	09	11.5%	12	36.8%	15	131.5%	18	307.0%
08	07	-4.7%	10	11.1%	13	55.8%	16	160.3%	18	287.9%
09	08	-5.9%	11	11.9%	14	74.1%	17	204.0%	18	264.9%
10	09	-4.3%	12	17.3%	15	98.5%	18	249.1%	18	249.1%
11	10	-6.6%	13	31.0%	16	118.8%	18	226.2%	18	226.2%
12	11	-8.8%	14	41.9%	17	147.9%	18	197.5%	18	197.5%
13	12	-16.3%	15	41.6%	18	149.1%	18	149.1%	18	149.1%
14	13	-15.8%	16	40.7%	18	109.6%	18	109.6%	18	109.6%
15	14	-16.1%	17	46.5%	18	75.8%	18	75.8%	18	75.8%
16	15	-15.2%	18	49.0%	18	49.0%	18	49.0%	18	49.0%
17	16	-19.5%	18	20.0%	18	20.0%	18	20.0%	18	20.0%
18	17	-16.7%	18	0.0%	18	0.0%	18	0.0%	18	0.0%

* Si precisa che per "Var %" si intende la variazione percentuale di premio della garanzia responsabilità civile dovuta alla sola variazione della classe di merito di Compagnia.

Tabella 1.2 Regole evolutive della classe di conversione universale CU

PROVENIENZA	ASSEGNAZIONE				
	Classe di merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri
01	1	3	6	9	12
02	1	4	7	10	13
03	2	5	8	11	14
04	3	6	9	12	15
05	4	7	10	13	16
06	5	8	11	14	17
07	6	9	12	15	18
08	7	10	13	16	18
09	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Tabella 1.3 Assegnazione classe CU nuovi contratti

Situazione	Classe CU di assegnazione	Documentazione Richiesta
Veicolo immatricolato per la prima volta al PRA e/o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA o a seguito di cessione del contratto	Classe CU 14	<ul style="list-style-type: none"> - Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà - Documento attestante la cessione del contratto - Eventuale certificato di residenza
Veicolo immatricolato per la prima volta e/o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA – Legge 2 aprile 2007, n. 40 (c.d. “Legge Bersani”)	Classe CU risultante dall’Attestato di Rischio relativo ad un contratto in corso di validità di un ulteriore veicolo, della medesima tipologia rispetto al veicolo da assicurare, del medesimo proprietario o di un componente stabilmente convivente nel nucleo familiare	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del rischio del veicolo della stessa tipologia (se non presente in Banca Dati) - Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà - Eventuale certificato di residenza - Eventuale certificato di “Stato di famiglia” - Eventuale carta o certificato di circolazione dal quale si usufruisce la classe più favorevole
Veicolo immatricolato per la prima volta e/o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA – Articolo 134, comma 4-bis del Codice (c.d. “Bonus Familiare” o “R.C. Familiare”)	Classe CU risultante dall’Attestato di Rischio relativo ad un contratto in corso di validità di un ulteriore veicolo, di diversa tipologia rispetto al veicolo da assicurare, del medesimo proprietario o di un componente stabilmente convivente nel nucleo familiare	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del rischio del veicolo di diversa tipologia (se non presente in Banca Dati) - Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà - Eventuale certificato di residenza - Eventuale certificato di “Stato di famiglia” - Eventuale carta o certificato di circolazione del veicolo dal quale si usufruisce la classe più favorevole
Provenienza da Attestato di Rischio riferito a contratto scaduto da non più di 5 anni, e senza sinistri (con responsabilità principale o paritaria) negli ultimi 5 anni compreso l’anno corrente – Articolo 134, comma 4-bis del Codice (c.d. “Bonus Familiare” o “R.C. Familiare”)	Classe CU risultante dall’Attestato di Rischio relativo ad un contratto in corso di validità di un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia rispetto al veicolo da assicurare, del medesimo proprietario o di un componente stabilmente convivente nel nucleo familiare	<ul style="list-style-type: none"> - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa - Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà - Eventuale “Certificazione di Stato di famiglia” - Eventuale carta o certificato di circolazione del veicolo dal quale si usufruisce la classe più favorevole

Situazione	Classe CU di assegnazione	Documentazione Richiesta
Veicolo già assicurato con attestazione dello stato di rischio scaduta da non oltre 5 anni	Classe CU risultante dalla attestazione dello stato di rischio relativa alla precedente assicurazione o classe CU risultante dalla tabella di conversione se assicurato con forma tariffaria diversa dalla Bonus/Malus	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del rischio (se non presente in Banca Dati) - Copia del Libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà - Certificato di residenza - Dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza contratto
Veicolo già assicurato con attestazione dello stato di rischio scaduta da oltre 5 anni	Classe CU 14 se la classe CU risultante dall'attestazione dello stato del rischio è inferiore alla classe CU 14 oppure classe CU risultante dall'attestazione dello stato del rischio se superiore alla classe CU 14	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del rischio (se non presente in Banca Dati) - Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà - Certificato di residenza - Dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza contratto
Veicolo oggetto di furto da non oltre 5 anni	Classe CU risultante dalla attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione o classe CU risultante dalla tabella di conversione se assicurato con forma tariffaria diversa dalla Bonus/Malus	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del rischio (se non presente in Banca Dati) - Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà - Copia della denuncia di furto rilasciata dalle Autorità - Copia dell'appendice di risoluzione per furto rilasciata dalla precedente compagnia - Certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto
Veicolo precedentemente assicurato con contratto temporaneo scaduto	Classe CU risultante dal contratto temporaneo oppure classe CU 14 nel caso in cui, nel contratto, non sia indicata la classe CU di assegnazione	<ul style="list-style-type: none"> - Copia del contratto temporaneo - Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà - Certificato di residenza
Attestazione dello stato del rischio indicante targa diversa da quella del veicolo assicurato scaduta da non oltre 5 anni	Classe CU risultante dall'attestazione dello stato del rischio	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del rischio (se non presente in Banca Dati) - Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà - Documento attestante il trasferimento di proprietà/ la cessazione del rischio del veicolo indicato sull'attestazione dello stato del rischio - Certificato di residenza
Veicolo precedentemente assicurato all'estero	Classe CU risultante dall'applicazione dei criteri di conversione della CU	<ul style="list-style-type: none"> - Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà - Dichiarazione rilasciata dalla precedente compagnia di assicurazione estera con indicazione del periodo di assicurazione e del numero di sinistri eventualmente accaduti nello stesso periodo - Certificato di residenza
Veicolo precedentemente assicurato per il quale risulta scaduto un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine	Classe CU risultante dall'attestazione dello stato del rischio	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del rischio (se non presente in Banca Dati) - Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà - Documento attestante l'esercizio del diritto di riscatto - Certificato di residenza
Veicolo assicurato con un'altra compagnia di assicurazione a cui sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa	Classe CU risultante dall'attestazione dello stato del rischio, oppure Classe CU risultante dalle dichiarazioni del Commissario Liquidatore	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del rischio relativo all'ultima annualità effettivamente conclusa oppure dichiarazione redatta dal Commissario Liquidatore attestante la Classe CU - Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà - Certificato di residenza
Mancanza della documentazione necessaria	Classe CU 18, con possibilità di riclassificazione entro 90 giorni dalla consegna dei documenti mancanti	
Mutamento di titolarità del veicolo che comporti passaggio da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi	Classe CU risultante dalla attestazione dello stato di rischio relativa alla precedente assicurazione	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del rischio (se non presente in Banca Dati) - Copia del libretto di circolazione con passaggio di proprietà
Trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto	Classe CU risultante dalla attestazione dello stato di rischio relativa alla precedente assicurazione in capo al cedente la proprietà	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del rischio (se non presente in Banca Dati) - Copia del libretto di circolazione con passaggio di proprietà - Attestazione dello Stato di famiglia

Situazione	Classe CU di assegnazione	Documentazione Richiesta
Veicolo precedentemente dato in conto vendita (risultato poi invenduto), la cui CU è stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto	Classe CU risultante dall'ultima attestazione dello stato di rischio antecedente la consegna in conto vendita	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del rischio (se non presente in Banca Dati) - Copia del libretto di circolazione con passaggio di proprietà - Documentazione comprovante la consegna in conto vendita - Documentazione comprovante l'invenduto
Acquisto di nuovo veicolo da parte di soggetto che risulti essere il conducente abituale di un veicolo intestato a portatore di handicap, le cui generalità siano registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi	Classe CU risultante dall'attestato di rischio rilasciato dalla precedente assicurazione e relativo al veicolo già assicurato	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del rischio (se non presente in Banca Dati) - Copia del libretto di circolazione con passaggio di proprietà - Copia del libretto di circolazione del veicolo già assicurato dal quale si evidenzino le generalità del conducente abituale
Veicolo acquisito a titolo ereditario da soggetto convivente con il de-cuius al momento del decesso	Classe CU risultante dalla attestazione dello stato di rischio relativa alla precedente assicurazione in capo al de-cuius	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del rischio (se non presente in Banca Dati) - Copia del libretto di circolazione con passaggio di proprietà - Certificato di morte - Certificato di residenza storico
Veicolo acquisito a titolo ereditario da soggetto non convivente con il de-cuius al momento del decesso – applicazione di quanto disposto dal comma 4bis dell'art. 134 D.lgs 209 del 7/9/2005.	Classe CU risultante dall'attestato di rischio rilasciato dalla precedente assicurazione e relativo al veicolo già assicurato	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del rischio del veicolo della stessa tipologia (se non presente in Banca Dati) - Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà - Certificato di residenza - Eventuale certificato di "Stato di famiglia"
Trasferimento di proprietà di un veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa	Classe CU risultante dalla attestazione dello stato di rischio relativa alla precedente assicurazione in capo al cedente la proprietà	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del rischio (se non presente in Banca Dati) - Copia del libretto di circolazione con passaggio di proprietà - Visura camerale
Veicolo intestato a persona giuridica, la cui proprietà viene mutata a seguito di trasferimento di proprietà conseguente a trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo d'azienda	Classe CU risultante dalla attestazione dello stato di rischio relativa alla precedente assicurazione	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del rischio (se non presente in Banca Dati) - Copia del libretto di circolazione con passaggio di proprietà - Visura camerale - Eventuale documentazione comprovante la trasformazione, fusione, scissione o cessione di ramo d'azienda
Mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992	Classe CU risultante dalla attestazione dello stato di rischio relativa alla precedente assicurazione	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del rischio (se non presente in Banca Dati) - Copia del libretto di circolazione con evidenza del mutamento di classificazione

Allegato 2 – Modifiche al contratto

Tipo di modifica	Modifica
Sostituzione con un altro veicolo	Attivare la procedura all'interno dell'area personale del sito www.telepassassicura.com oppure comunicare la modifica al servizio clienti al numero 840502505 e inviare: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Libretto di circolazione completo di eventuale passaggio di proprietà del nuovo veicolo ▪ Libretto di circolazione completo di eventuale passaggio di proprietà del nuovo veicolo ▪ Documento attestante la variazione/cessazione del rischio precedentemente assicurato
Trasferimento di proprietà con cessione di contratto	Contattare il servizio clienti allo 840502505 e inviare: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Richiesta di cessione di contratto all'acquirente firmata dal Contraente Cedente ▪ Copia del libretto di circolazione del veicolo aggiornato con passaggio di proprietà ▪ Dichiarazione di aver provveduto alla distruzione di Certificato, Contrassegno e Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) firmata dal Contraente cedente
Risoluzione del contratto per cessazione del rischio	Attivare la procedura all'interno dell'area personale del sito www.telepassassicura.com oppure comunicare la modifica al servizio clienti al numero 840502505 e inviare: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dichiarazione di aver provveduto alla distruzione di Certificato, Contrassegno e Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) relativi al veicolo alienato ▪ Atto comprovante l'alienazione del veicolo

Allegato 3 – Tabella ANIA

Menomazione	Punti di invalidità		
	Arto dominante	Corpo	Arto non dominante
Perdita della facoltà visiva di un occhio			25
Cecità completa bilaterale			100
Sordità completa monolaterale			10
Sordità completa bilaterale			40
Perdita completa della voce			30
Stenosi nasale assoluta monolaterale			4
Stenosi nasale assoluta bilaterale			10
Perdita di un rene			15
Perdita della milza			8
Perdita dell'arto superiore	70		60
Perdita dell'avambraccio o della mano	60		50
Perdita di tutte le dita di una mano	60		50
Perdita del pollice	18		16
Perdita dell'indice	14		12
Perdita del medio	8		6
Perdita dell'anulare	8		6
Perdita del mignolo	12		10
Perdita della falange ungueale del pollice	9		8
Perdita della falange ungueale di un altro dito della mano		1/3 del dito	
Perdita della coscia al di sopra della sua metà			70
Perdita della coscia al di sotto della sua metà			60
Perdita di tutta la gamba			50
Perdita di un piede			40
Perdita di un alluce			5
Perdita di ogni altro dito del piede			1
Anchilosi dell'anca con arto in estensione e in posizione favorevole			35
Anchilosi del ginocchio in estensione completa o quasi			25
Paralisi completa del nervo sciatico-popliteo esterno			15
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale cervicale			13
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale dorsale			5
Esiti di frattura con schiacciamento del corpo della 12 ^a vertebra dorsale			10
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale lombare			10
Esiti di frattura di una vertebra sacrale			3
Esiti di frattura coccigea con callo deforme e dolente			5
Postumi da trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del collo			2

Contratto di assicurazione per la responsabilità civile e altri danni per Autovetture

Edizione: n. 3 del 01/2024

Glossario

A

Alienazione del veicolo	La vendita, la consegna in Conto vendita, la demolizione, la rottamazione, l'esportazione definitiva, la cessazione della circolazione del veicolo.
Appendice (di polizza)	Atto contrattuale rilasciato contestualmente o posteriormente all'emissione della Polizza per procedere alla modifica di uno o più elementi originari del contratto o per fare delle precisazioni. Può comportare un aumento o diminuzione del Premio ed è parte integrante del contratto.
Assicurazione o Contratto di Assicurazione	La garanzia prestata con il contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1882 del Codice Civile.
Assistenza	L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.
Attestato di Rischio	Il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del Rischio assicurato.
Aventi Diritto Attestato di Rischio	Persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'Attestato di Rischio (il Contraente, ovvero, qualora diverso, il Proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il Locatario nel caso di locazione finanziaria).

B

Banca Dati degli Attestati di Rischio	Banca dati elettronica che le Imprese di Assicurazione hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del Rischio.
--	--

C

CARD	La convenzione tra assicuratori per il Risarcimento diretto.
"Carta verde" - Carta Internazionale di assicurazione	Il certificato internazionale di assicurazione relativo alla circolazione del veicolo negli Stati esteri per i quali è rilasciata.
Cessionario	Soggetto a cui viene trasferita la titolarità del contratto di Assicurazione.
Circolazione	Si intende il movimento, la fermata e la sosta dei veicoli.
Classe di merito CU	La classe Bonus/Malus di "Conversione Universale" (CU) che risulta dall'attestazione dello stato del rischio rilasciata dalla Compagnia, in occasione di ogni scadenza annuale.
Codice delle Assicurazioni Private (C.A.P.)	Il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Codice della Privacy	Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Codice della strada	Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Compagnia	Great Lakes Insurance SE, di seguito Great Lakes.
Contraente	la persona fisica o giuridica in favore della quale un distributore svolge attività di distribuzione assicurativa.
Consap S.p.A	La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, cui è affidata la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada e della stanza di compensazione del sistema di Risarcimento diretto.
Constatazione Amichevole di Incidente (CAI)	Il modulo prestampato fornito dalla Compagnia valido a tutti gli effetti come denuncia di sinistro, oppure – a seconda dei casi – come richiesta di Risarcimento diretto.

D

Degrado d'uso	La riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato, determinata in base alla tabella dell'art. 9.6 delle Condizioni di Assicurazione.
Denuncia sinistro	La comunicazione verbale o scritta dell'accadimento di un evento che danneggia o coinvolge il veicolo assicurato che attiva validamente il processo di liquidazione del danno.

E

Ebbrezza alcolica

La condizione di alterazione conseguente all'uso di bevande alcoliche, come previsto dagli artt. 186 e 186-bis del Nuovo Codice della Strada.

Effetto

Il termine iniziale della efficacia della garanzia assicurativa prestata con la polizza sottoscritta.

F

Familiare

La persona appartenente al nucleo familiare dell'assicurato e iscritta nel suo stato di famiglia.

Furto

Il reato previsto dall'art. 624 del Codice Penale commesso da chiunque sottrae il bene assicurato a colui che lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

G

Great Lakes Insurance Se

Great Lakes Insurance SE (anche Great Lakes) – Sede legale e direzione generale in Koniginstrasse 107, 80802 Monaco di Baviera, Germania – è un'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e vigilata da Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFIN). Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione tenuto da BAFIN con n. 5186. Ammessa ad operare in Italia in Regime di Stabilimento ex art. 23 del dlgs 209/2005. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS – Elenco annesso – con numero I.00093.

Rappresentanza Generale per l'Italia – sede in Milano, via Caldera 21. Sito internet www.munichre.com/glit e-mail (PEC) 07350040965RI@legalmail.it.

Guida sotto effetto di droga

La guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, come previsto dall'art. 187 del Nuovo Codice della Strada.

I

Incendio

La combustione, con sviluppo di fiamma del bene assicurato, che può autoestendersi e propagarsi.

Incidente stradale

L'evento sinistroso avvenuto nel corso della circolazione stradale, in cui rimangono coinvolti veicoli, esseri umani o animali fermi o in movimento e dal quale derivino danni a cose, animali o persone.

Indennizzo

L'importo dovuto dalla Compagnia all'Assicurato in caso di Sinistro che abbia provocato un danno ai sensi delle Condizioni di Polizza.

Infortunio

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Invalidità permanente

La perdita o riduzione definitiva e irrecuperabile della capacità a qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta.

IVASS

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni istituito con il decreto legge 6 luglio 2012 n.95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 35.

L

Locatario

L'utilizzatore di un veicolo affidatogli in base a un contratto di locazione finanziaria.

M

Massimale

L'importo, indicato sulla Polizza, che rappresenta il limite massimo del risarcimento contrattualmente stabilito a carico dell'assicuratore.

N

Negoziazione Assistita

La procedura a fini conciliativi che la legge richiede sia necessariamente esperita tra le parti (assicuratore e danneggiato) con l'assistenza di avvocati prima della proposizione dell'azione giudiziaria di risarcimento del danno da circolazione stradale (r. c. auto), a pena di improponibilità dell'azione.

O

Organismo di Mediazione

L'organismo pubblico o privato iscritto in un apposito registro presso il Ministero della Giustizia che si occupa di gestire le procedure di mediazione. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto ministeriale.

P

Periodo di Osservazione

Il periodo contrattuale rilevante ai fini dell'applicazione dell'aumento o della diminuzione del premio conseguente al verificarsi o meno di sinistri nel detto periodo.

Polizza

Il documento contrattuale che prova e disciplina i rapporti tra Compagnia, Contraente e Assicurato ed è costituito dalla Polizza ed eventuali relative appendici, dal Certificato, dal Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde) e dal Set informativo.

P.R.A.	Il Pubblico Registro Automobilistico, nel quale sono registrati i diritti di proprietà e di utilizzo dei veicoli a motore.
Premio	L'importo complessivamente dovuto dal Contraente alla Compagnia, determinato in funzione di tutti gli elementi di personalizzazione tariffaria, comprensivo di premio netto, contributo per il servizio sanitario nazionale e imposta sulle assicurazioni.
Prezzo d'acquisto Proprietario	Il prezzo che risulta dalla fattura di acquisto del bene assicurato. L'intestatario al P.R.A. del diritto di proprietà sul bene assicurato, o comunque dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio e del locatario in caso di locazione finanziaria.
Q	
Quattroruote	La rivista mensile, pubblicata dall'editoriale Domus, utilizzata per la determinazione del valore dei veicoli nuovi o usati, in base al "ValoreInfocar".
R	
RCA	L'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile (RCA o Responsabilità Civile Auto) connessa alla circolazione dei veicoli a motore, secondo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private (C.A.P.)
Reclamante	Un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell'impresa di Assicurazione, dell'Intermediario Assicurativo o dell'intermediario iscritto nell'elenco annesso, ad esempio il Contraente, l'Assicurato, il beneficiario e il danneggiato.
Reclamo	una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di una impresa di Assicurazione, di un Intermediario Assicurativo o di un intermediario iscritto nell'elenco annesso relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati Reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di Risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Regola proporzionale	La norma secondo la quale l'indennizzo viene ridotto sulla base del rapporto tra il valore assicurato per il veicolo e il suo valore effettivo al momento del sinistro. La stessa norma è applicata agli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati e dichiarati in polizza.
Residenza	Il luogo in cui l'Assicurato risiede abitualmente e ha stabilito la propria residenza anagrafica (abitazione) in Italia.
Richiesta Danni	La comunicazione scritta effettuata ai sensi degli artt. 148 e 149 del C.A.P., con la quale il danneggiato richiede all'assicuratore del responsabile civile, oppure al proprio assicuratore in caso di applicazione della procedura di Risarcimento diretto, il ristoro dei danni subiti a seguito di incidente stradale.
Rinnovo	La possibilità di rinnovare il rapporto assicurativo quando il contratto sia giunto a scadenza annua.
Risarcimento	L'importo dovuto dalla Compagnia al terzo danneggiato in caso di sinistro di Responsabilità Civile.
Risarcimento Diretto	La procedura per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un sinistro RCA direttamente dalla propria Compagnia assicuratrice invece che dall'assicuratore del veicolo responsabile (ovvero convenzione CARD o Risarcimento diretto art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private).
Risarcimento in forma specifica	Opzione con sconto sul premio in base alla quale, in caso di sinistro, l'Assicurato si impegna a far riparare il veicolo presso una delle carrozzerie o autofficine convenzionate.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Risoluzione	L'istituto giuridico che consente di sciogliere il contratto nei casi previsti dal Codice Civile, come ad esempio per l'inadempimento di una delle parti.
Rivalsa	Il diritto della Compagnia di recuperare nei confronti del contraente e degli assicurati le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza della inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto.
S	
Sinistro	Il verificarsi dell'evento per il quale è prevista la prestazione della compagnia, a garanzia del rischio assicurato.
V	
Valore Assicurato	È il valore dichiarato nella Polizza. Lo stesso deve corrispondere al valore commerciale al momento della stipulazione del contratto.
Valore Commerciale	È il valore del veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, riportato da Quattroruote (Infocar)

Veicolo

Veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con: una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; oppure un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h. Incluso il rimorchio che è coperto dall'assicurazione del veicolo se agganciato al veicolo assicurato;